

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3517}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELISETTI

Presentata il 20 febbraio 1975

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di modificare il sistema maggioritario che regola tutt'ora l'elezione dei due terzi nel Consiglio superiore della magistratura, è ormai universalmente conclamata; così come inderogabile si è manifestata la necessità di regolamentare la composizione ed il funzionamento della sezione disciplinare della magistratura dopo la decisione del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo, secondo e quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

Se la necessità di regolamentare la sezione disciplinare in conseguenza della decisione della Corte costituzionale s'illustra da sé, parimenti non molte parole occorrono per illustrare l'urgenza di por mano alle modifiche della legge 24 marzo 1958, n. 195 in punto alla trasformazione democratica del sistema elettorale dei due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, trasformando il sistema maggioritario in quello proporzionale.

Già nella passata legislatura erano state presentate al riguardo le proposte di legge n. 3025 (Bosco ed altri) e n. 3693 (Cacciatore ed altri) nonché una terza d'iniziativa del deputato Gunnella, tutte travolte dall'an-

ticipato scioglimento delle Camere. Nella presente legislatura sono state presentate numerose proposte (a tacere di quelle a contenuto costituzionale) sostanzialmente identiche alla presente, quanto alla modificazione del sistema elettorale.

Da parte sua il Ministro di grazia e giustizia, che già l'aveva presentato nel 1971, ha ripresentato il 9 ottobre 1972 il disegno di legge n. 898 in relazione alla composizione ed al funzionamento della sezione disciplinare.

La presente proposta di legge, che concerne sia la composizione e il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, sia la composizione ed il funzionamento della sezione disciplinare, è sostanzialmente conforme alle analoghe proposte in materia, ma si distingue sia per alcuni salienti aspetti di rappresentatività di tutte le categorie di magistrati, sia perché disciplina anche la composizione ed il funzionamento della sezione disciplinare in conseguenza della sentenza 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale che dichiarò parzialmente illegittime alcune delle norme relative.

I due punti salienti della presente proposta sono essenzialmente quello della riserva massima quantitativa alle varie categorie dei

magistrati con la previsione di una quota di tre su venti riservata ai giudici esercitanti funzioni pretorili, e quello della pubblicità delle udienze.

Con la previsione di una riserva ai pretori si intende consentire che i magistrati nell'organo di autogoverno siano presenti a tutti i livelli, cioè dai vertici alla base.

Con la previsione della pubblicità delle adunanze del Consiglio superiore (esclusa ovviamente la sede deliberante) si intende non solo rispondere ad una indifferibile esigenza di natura democratica e costituzionale, ma altresì adeguare anche il dibattito in sede di Consiglio superiore al principio della pubblicità già proprio del nostro ordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Composizione e sede).

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è così modificato:

« Il Consiglio superiore della magistratura è così composto:

a) dal Presidente della Repubblica che lo presiede;

b) dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di Cassazione che ne fanno parte di diritto;

c) da trenta componenti dei quali venti eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e dieci eletti dal Parlamento, in seduta comune, tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati aventi quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

ART. 2.

(Componenti eletti dai magistrati).

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 19 dicembre 1967, n. 1198, è così modificato:

« I venti componenti da eleggere tra i magistrati ordinari rispetto alle varie categorie sono così scelti:

a) tre fra i magistrati aventi la qualifica di magistrati di Cassazione indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni;

b) sette fra i magistrati di Corte d'Appello indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni;

c) otto tra i magistrati di Tribunale;

d) tre tra i magistrati di Pretura.

Tutti i magistrati, senza distinzione di funzioni hanno diritto di partecipare alla elezione del Consiglio superiore della magistratura con voto personale, diretto e segreto.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i magistrati sospesi dalle funzioni ».

ART. 3.

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, *ter* e *quater* della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono così modificati:

« ARTICOLO 25. — (*Elezione dei componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può ottenere candidati di ogni categoria che esercitino funzioni giurisdizionali in numero non superiore a quelli da eleggere.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto, salvo che per la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alla elezione le liste presentate, secondo modalità che saranno determinate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposite norme di attuazione modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1958, n. 916, da non meno di 150 elettori.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme sono autenticate dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione il sottoscrittore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali preferenze, nell'ambito della lista votata in numero superiore al numero dei candidati da eleggere per ciascuna categoria ».

« ARTICOLO 26. — (*Convocazione delle elezioni, ufficio elettorale e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal presidente

del Consiglio superiore almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul bollettino del Consiglio superiore della magistratura; sono inviate, almeno venti giorni prima della data delle elezioni a tutti i magistrati, e sono affisse, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi di uffici giudiziari.

Le liste debbono essere depositate presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro venti giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

I magistrati votano presso la sede del tribunale nella cui circoscrizione esercitano le funzioni, ove i consigli giudiziari competenti provvedono alla istituzione di uffici elettorali composti da tre magistrati, e presieduti dal più anziano.

Detti uffici provvedono soltanto alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale istituito presso il Tribunale della sede del Consiglio giudiziario distrettuale provvede altresì allo spoglio di tutte le schede dei tribunali del distretto.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione, votano presso l'ufficio centrale nazionale istituito presso la stessa Corte di cassazione con provvedimento del Consiglio superiore.

Su tutte le contestazioni decide l'ufficio centrale elettorale istituito a norma del comma precedente ».

« ARTICOLO 27. — (*Assegnazione dei seggi alle liste*). — L'assegnazione dei seggi tra liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad esso attribuiti.

Per l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista si dividono le cifre elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4, e così via, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, disponendosi in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nella cifra intera e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti ecce-

denti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti ».

« ARTICOLO 27-bis. — (*Attribuzione dei seggi ai candidati*). — Stabilito, con scrutinio unico e indipendente dalla categoria, il numero dei seggi spettante a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale firma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, determinando quest'ultima nella somma della cifra di lista col numero di voto di preferenza ottenuto dai singoli candidati.

La determinazione degli eletti è effettuata, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, nell'ordine seguente. Il primo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, quale che sia la categoria di appartenenza. Il secondo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista con cifra elettorale immediatamente inferiore alla prima, e così successivamente sono attribuiti gli altri seggi ai candidati con cifre individuali nelle altre liste che hanno diritto di essere rappresentate in Consiglio.

I restanti seggi sono attribuiti iniziando dalla lista che ha avuto la cifra elettorale più alta e attribuendoli ai candidati che hanno avuto le cifre individuali più elevate in ordine decrescente e sino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista: e così per le altre liste, sino all'esaurimento di tutti i seggi spettanti a ciascuna categoria di eleggibili.

Nel caso in cui il candidato avente la cifra individuale maggiore nella lista che ha priorità nell'assegnazione del seggio appartenga ad una categoria per la quale tutti i seggi riservati sono già stati attribuiti, il seggio è attribuito al candidato della stessa lista avente la cifra individuale maggiore tra quelli appartenenti alle altre categorie rispetto alle quali non siano stati assegnati tutti i seggi.

In ogni caso, a parità di cifra individuale nell'ambito della stessa lista prevale il candidato che precede nell'ordine di lista. I magistrati che per il numero di preferenze ottenute seguono nell'ambito di ciascuna lista gli eletti nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967 n. 1198 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 4. — (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta da tredici componenti effettivi e cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore che presiede la sezione; due magistrati di cassazione; due di corte di appello; tre di tribunale, uno di pretura e quattro fra i membri eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di cassazione, uno di corte di appello, uno di tribunale, uno di pretura e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del consiglio è membro di diritto.

Gli altri componenti della sezione disciplinare, effettivi o supplenti, verranno sorteggiati di volta in volta, in relazione a ciascun procedimento, nell'ambito delle varie categorie elettive, in seno al Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6. — (*Deliberazione della sezione disciplinare*). — La sezione disciplinare delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti effettivi. Qualora taluno di essi sia impedito è sostituito dal componente supplente appartenente alla categoria di magistrati cui appartiene il membro effettivo impedito, o, se è impedito uno fra i componenti eletti dal Parlamento, dal componente supplente nominato tra i membri del Parlamento.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, ovvero nelle ipotesi previste dal comma seguente, alla deliberazione prende parte il vicepresidente del Consiglio superiore e resta escluso dal collegio quel componente effettivo eletto dal Parlamento che, nella votazione in seno al Parlamento abbia riportato il minor numero di voti e, a parità di voti, il meno anziano d'età.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente, o il presidente aggiunto della Corte di cassazione, o il procuratore generale presso la corte medesima o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ».

ART. 6.

(Pubblicità delle adunanze).

Le sedute di adunanza del Consiglio superiore della magistratura, esclusa la sede di deliberazione, sono pubbliche.